



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

dr. Vincenzo Maria PERGOLA Presidente
dr. Rocco LOTITO Consigliere
dr. Federico LORENZINI Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 8957 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale, nei confronti di:

XXX (C.FXXXX), nato a XXX il XXX e residente a XXX, in via XXX, rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio Molinari ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale a Potenza, in via del Gallitello n.116/b - PEC: avv.antoniomolinari@pec.it;

Visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 20 febbraio 2024, con l'assistenza del Segretario del Collegio Dott. ssa Angela Micele, il Consigliere relatore Dott.

Federico Lorenzini, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ssa Ilda Coluzzi ed il Legale del convenuto che hanno concluso come da verbale.

Premesso in

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura Regionale per la Basilicata conveniva in giudizio il sig. XXX, già titolare della concessione di ricevitoria n.XXX, contestandogli il mancato riversamento, in favore dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, dei proventi del gioco del lotto relativamente alle settimane contabili decorrenti dal 23.06.21 al 29.06.21 per € 12.640,40 e dal 30.06.21 al 06.07.21 per € 5.210,40, per un importo totale pari ad € 17.850,80. L'Organo Inquirente precisava che l'amministrazione danneggiata, previa contestazione dei mancati versamenti, aveva disposto la sospensione cautelare della ricevitoria, disattivandone il terminale e, quindi, la revoca della relativa concessione, con contestuale incameramento del deposito cauzionale, per un importo pari ad € 6.000,00, posto a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali assunti e disattesi.

In conclusione chiedeva la condanna del convenuto, in favore dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, DT VIII - Puglia, Molise e Basilicata a titolo di dolo, in ragione della reiterazione dell'omesso versamento atta a dimostrare il chiaro intento di arrecare pregiudizio all'erario, per una somma di € 11.850,80, pari agli importi indebitamente trattenuti dal ricevitore, al netto dell'intervenuta detrazione del deposito cauzionale. Il tutto oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, come per legge.

Il sig. XXX si costituiva in giudizio con memoria del 31.01.2024 ove in sintesi affermava - depositando documentazione a supporto - la sua non imputabilità, in quanto privo della capacità di intendere e di volere ex art.87 c.p., per un disturbo della personalità assimilabile ad un'infermità, la ludopatia da cui, già soggetto psicotico *“veniva attinto ... molti mesi prima dell'accaduto e che incideva, ulteriormente distorcendola e distraendola dal giusto, sulla sua capacità di intendere e di volere”*.

In conclusione si chiedeva che l'Ecc. ma Corte volesse *“1. Disporre perizia medica ex art.97 c.g.c al fine di accertare la capacità di intendere e di volere all'epoca dei fatti; 2. Disporre ex art.94, 2° c.g.c. la formale acquisizione del fascicolo personale e di tutta la documentazione in possesso dell'Ospedale San Carlo di Potenza, dell'ASP/CSM e del SERD afferente il convenuto; 3. Nel merito, rigettare le domande avanzata dalla Procura e considerare tutte le attenuanti per una condanna al minimo del dovuto anche in ragione della indeterminatezza nella quantificazione del danno. Dichiarate vinte le spese di giudizio. In via istruttoria: disporre l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze relative all'attitudine al gioco e allo stato di salute del convenuto: 1. Vero che per alcuni mesi la famiglia del sig. XXX le chiedeva di essere presente nel tabacchino per provare a trattenere dal gioco XXX; 2. Vero che in diverse occasioni l' XXX ha assunto atteggiamenti anche fisicamente scontroso pur di giocare; 3. Vero che di tanto lei avvisava prontamente i familiari; 4. Vero che il sig. XXX è sottoposto ad una terapia farmacologica con antipsicotici da circa 10 anni ed è in cura da lei anche per disturbi della personalità legati al gioco. ...”*.

Nel corso del dibattimento del 20/02/2024 le parti hanno esplicitato e sviluppato gli argomenti rappresentati nei rispettivi scritti di causa, ulteriormente approfondendo aspetti di fatto e diritto ritenuti rilevanti per suffragare le opposte conclusioni. In particolare, parte attrice si è opposta alle istanze istruttorie del convenuto. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

L'ipotesi di responsabilità amministrativa sottoposta al giudizio di questa Corte afferisce al mancato riversamento da parte del sig. XXX, concessionario della ricevitoria XXX, in favore dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, dei proventi per il gioco del lotto relativamente alle giocate delle settimane contabili decorrenti dal 23.06.21 al 29.06.21 per € 12.640,40 e dal 30.06.21 al 06.07.21 per € 5.210,40, per un importo totale pari ad € 17.850,80. Il danno conseguente, imputato a titolo di dolo, è stato quantificato in € 11.850,00, pari agli importi indebitamente non riversati dal ricevitore al netto del deposito cauzionale di € 6.000,00, incamerato dall'amministrazione danneggiata a seguito della revoca del provvedimento di concessione.

In via preliminare sono da respingere le formulate istanze istruttorie ex artt. 94 comma 2, 97 e 98 c.g.c., essendo la vertenza già adeguatamente istruita per la decisione. In particolare, circa le richieste acquisizioni documentali e di c.t.u. medica atta ad accertare la capacità di intendere e di volere all'epoca dei fatti, queste risultano superflue alla luce delle risultanze della certificazione sanitaria di parte già in atti (cfr. doc. 12 del convenuto)

nonché, nel caso della richiesta c.t.u., anche inammissibile. Questo alla luce della consolidata giurisprudenza per cui *“la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l’opportunità ai fini della decisione, nonché l’ambito di estensione; la sua funzione è limitata alla valutazione di fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere disposta per soddisfare finalità esclusivamente esplorative: in sintesi, la consulenza tecnica d’ufficio non può valere ad eludere l’onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate”* (cfr. *ex multis* Corte dei Conti, Sezione II Giurisdizionale d’Appello n.157/2020; Corte di Cassazione n.2887/2003).

Passando al merito della controversia, il Collegio si deve soffermare sulla valutazione degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa in relazione al giudizio instaurato, da ritenersi rinvenibile nei termini che si vanno ad esporre.

A tal proposito, incontroverso il rapporto di servizio del concessionario della ricevitoria, circa l’antigiuridicità della condotta si riscontra, sotto il profilo giuscontabile degli effetti, un’assoluta equivalenza tra l’omesso incasso - come nel caso di specie, trattandosi di giocate effettuate dallo stesso concessionario della ricevitoria - e l’appropriazione dei proventi introitati dalle giocate al lotto, in quanto in entrambe le situazioni il pregiudizio erariale si configura in ragione del mancato dovuto riversamento del corrispettivo conseguito o che, comunque, si sarebbe dovuto conseguire da ogni giocata.

Circa, poi, il contestato profilo soggettivo doloso della fattispecie in ragione della non imputabilità del convenuto, come tale incapace di intendere e di volere, il Collegio ritiene indimostrato l'assunto, risultando in atti chiari riscontri in senso contrario. Nello specifico, dalla certificazione medica del 30/01/2024, risulta che il sig. XXX fosse affetto da diversi anni da *“disturbo psicotico N.A.S.”* venendo, altresì, attinto, negli ultimi anni, da un *“disturbo da gioco d'azzardo che ha complicato molto il quadro psicoanalitico. Ha necessitato e tuttora necessita di un trattamento psicofarmacologico e psicoterapeutico che gli consenta di raggiungere un discreto compenso psichico”*. In conclusione, lo stato di *“discreto compenso psichico”* raggiunto dal convenuto relativamente alla fattispecie per cui è causa, peraltro avvalorato con certificazione medica dallo stesso prodotta, non consente di riscontrare quell'integrale incapacità di autodeterminazione che, essa sola, avrebbe valore esimente rispetto all'addebito giuscontabile a titolo di dolo eventuale, ragionevolmente desumibile nella reiterazione dell'omesso versamento dei proventi del lotto. Infine, sotto il profilo dell'entità del danno erariale, ogni eventuale somma oggetto di intervenuto recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate dovrà essere detratta, in sede di esecuzione della presente decisione, dal *quantum debeatur*, questo ad evitare duplicazioni anche solo parziali di risarcimenti. In conclusione, l'istanza della Procura va, nei termini sopra esposti, accolta. Le spese della sentenza seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e

deduzione:

- condanna il sig. XXX al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, DT VIII - Puglia, Molise e Basilicata, di una somma pari ad € 11.850,80; la predetta somma va maggiorata della rivalutazione monetaria dalla data dei mancati riversamenti e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo;

- le spese della sentenza seguono la soccombenza e sono liquidate, a cura della Segreteria, con nota a margine alla presente decisione.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2024.

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", dispone che, a cura della Segreteria, e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

L'Estensore f.to digitalmente

(Federico LORENZINI)

Il Presidente f.to digitalmente

(Vincenzo Maria PERGOLA)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese della sentenza del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 256,63=(duecentocinquantasei/63).

Il Responsabile settore giudizi

f.to digitalmente

dott. Angela MICELE

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 5 marzo 2024

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott. Angela MICELE